

Prot. 9151
All. 1

Roma, 21 giugno 2019

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
R O M A

e, p.c.

Pres. Francesco Basentini
Capo del DAP
R O M A

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
R O M A

Oggetto: Operatori del Corpo di polizia penitenziaria.

Disciplina del congedo parentale per parto plurimo. – Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, art. 21, DPR n. 164/02, art. 15, DPR n. 170/2007, art. 8, DPR n. 39/2018.

Gentile Direttore Generale,

ripetutamente, quanto infruttuosamente, questa Organizzazione Sindacale con copiosa corrispondenza che si allega in copia, si è prodigata per cercare di sollevare all'attenzione della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP la materia di cui in oggetto, tuttora internamente disciplinata con lettera circolare n. 0337271-2010 del 13 agosto 2010 dell'allora DGPF.

In particolare, con quest'ultima è stato fra l'altro fornito indirizzo secondo il quale il trattamento economico di favore connesso alla facoltà di fruire del congedo straordinario e previsto dal 1° comma dell'art. 21, DPR 18 giugno 2002, n. 164 – integralmente ripreso dal 1° comma, art. 15, DPR 11 settembre 2007, n. 170, e poi esteso fino ai sei anni d'età della prole dall'art. 8 del DPR n. 39/2018 –, nel caso di parto gemellare o plurigemellare debba intendersi circoscritto al periodo massimo di 45 giorni nei tre (ora sei) anni come nel caso di parto singolo.

Sulla materia, tuttavia, è intervenuta giurisprudenza di segno contrario di diversi TTAARR (*cf.*, *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. I Q., sent. n. 08168 del 09 settembre 2013), ormai consolidata, e che, pure annullando sul punto la lettera circolare sopra richiamata, ha sancito che il limite di 45 giorni di congedo straordinario nel triennio in caso di parto plurimo debba intendersi moltiplicato per il numero dei gemelli.

Peraltro, in tal senso si era già orientato, sin dal 2004, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane per gli operatori della Polizia di Stato (*cf.* direttiva n. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004).

Tanto premesso e richiamando anche la precedente corrispondenza unita alla presente, si prega la S.V. di voler procedere con cortese urgenza a una ricognizione della materia che consenta la rivisitazione in senso estensivo della citata direttiva che continua a penalizzare gravemente gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, ingenerando per di più ingiustificate e frustranti sperequazioni rispetto al trattamento di altri operatori del comparto sicurezza.

Nell'attesa di un cortese e urgentissimo riscontro, molti cordiali saluti.

p. UILPA Polizia Penitenziaria
gennarino de fazio



Prot. 8404
All. 1

Roma lì, 10 gennaio 2017

e, p.c.

Dott. Pietro Buffa
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
R O M A
Pres. Santi Consolo
Capo del DAP
R O M A
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
R O M A

Oggetto: Personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Disciplina del congedo parentale per parto plurimo. – Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, art. 21,
DPR n. 164/02, ed art. 15, DPR n. 170/2007.

Già con nota n. 7600 del 28 aprile 2014 (che si allega in copia) questa Organizzazione Sindacale aveva richiesto una riconsiderazione delle direttive impartite con lettera circolare n. 0337271-2010 del 13 agosto 2010 dell'allora DGPF del DAP in ordine all'applicazione della normativa di cui oggetto nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (e degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia).

Con essa, difatti, è stato prescritto che il trattamento economico di favore connesso alla facoltà di fruire del congedo straordinario e stabilito dal 1° comma dell'art. 21, DPR 18 giugno 2002, n. 164 – integralmente ripreso dal 1° comma, art. 15, DPR 11 settembre 2007, n. 170 –, nel caso di parto gemellare o plurigemellare debba intendersi circoscritto al periodo massimo di 45 giorni nel triennio come nel caso di parto singolo.

Questa O.S. aveva tuttavia evidenziato che sulla materia era intervenuta giurisprudenza di segno contrario di diversi TTAARR (*cf.*, *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. I Q., sent. n. 08168 del 09 settembre 2013) che, pure annullando sul punto la lettera circolare sopra richiamata, ha affermato che il limite di 45 giorni di congedo straordinario nel triennio in caso di parto plurimo debba intendersi moltiplicato per il numero dei gemelli.

Peraltro il tal senso aveva disposto, sin dal 2004, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane per gli operatori della Polizia di Stato (*cf.* direttiva n. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004).

Nonostante ciò, e a dispetto dell'orientamento giurisprudenziale che pare ormai consolidato, le disposizioni impartite con la lettera circolare dianzi citata non sono state riviste e la disciplina di cui si discute continua ad essere applicata in senso restrittivo nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto esposto, anche al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli operatori della Polizia penitenziaria nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato, si prega la S.V. di voler procedere con cortese urgenza a una ricognizione della materia che consenta la rivisitazione in senso estensivo delle citate direttive, ovvero di avviare le procedure di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 195/1995 e succ. modd.

Nell'attesa, molti cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Angelo Urso



Prot. n. 7600

Roma li, 28 aprile 2014

Dott. Luigi Pagano
V. Capo Vicario del DAP

Dott. Riccardo Turrini Vita
Direttore Generale del Personale DAP
ROMA

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
ROMA

Oggetto: *Personale del Corpo di polizia penitenziaria. Disciplina del congedo parentale per parto plurimo. – Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, art. 21, DPR n. 164/02, ed art. 15, DPR 170/2007*

Con lettera circolare n. 0337271-2010 del 13 agosto 2010 la DGPF del DAP ha impartito direttive in ordine all'applicazione della normativa di cui all'oggetto nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.

In particolare è stato disposto che il trattamento economico di favore connesso alla facoltà di fruire del congedo straordinario, stabilito dal 1° comma dell'art. 21, DPR 18 giugno 2002, n. 164 integralmente ripreso dal 1° comma, art. 15, DPR 11 settembre 2007 n. 170, nel caso di parto gemellare o plurigemellare debba intendersi circoscritto al periodo massimo di 45 giorni nel triennio come nel caso di parto singolo.

Giova rammentare, invece, che sulla materia è intervenuta giurisprudenza di segno contrario di diversi TAR (cfr., *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. I Q., sent. n. 08168 del 09 settembre 2013) che, annullando sul punto la lettera circolare sopra richiamata, ha affermato che il limite di 45 giorni di congedo straordinario nel triennio in caso di parto plurimo debba intendersi moltiplicato per il numero dei gemelli.

Peraltro anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con direttiva n. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004 (che si allega opportunamente in copia), ha diramato indicazioni in tal senso riferite agli operatori della Polizia di Stato.

Tanto premesso, atteso anche che la lettera circolare più volte citata è stata annullata per via giudiziaria nella parte di cui si discute, si invita la S.V. a voler emanare ulteriori disposizioni a riguardo tenendo conto della giurisprudenza consolidatasi, nonché della necessità di addivenire all'uniforme trattamento degli appartenenti alla Polizia penitenziaria con i restanti operatori del medesimo comparto negoziale.

Nell'attesa di un cortese ed urgente riscontro,
molti cordiali saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno



**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II – ORDINAMENTO**

N. 333-A/9807.F.6.2

Roma, 23 gennaio 2004

OGGETTO: Art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 – Disciplina del congedo parentale per parto plurimo.

- AI SIGG. DIRETTORI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI ROM A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" S E D E
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO S E D E
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO R O M A
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

– AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI
V.E.C.A. LORO SEDI

Come noto la materia dei congedi parentali è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ed, in particolare, per il personale della Polizia di Stato dall'art. 21 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, ed è stata illustrata nelle circolari n. 333-A/9807.F.6.2 datata 6 agosto 2001 e n. 333-A/9807.B.6. del 24 gennaio 2003. In sede applicativa della citata normativa sono emerse alcune problematiche interpretative, con particolare riferimento all'aspetto retributivo, per il quale si rende opportuno fornire i seguenti chiarimenti. In via preliminare, giova richiamare l'attenzione sul contenuto dell'art. 21 del DPR 164/02 che testualmente recita: *“al personale con figli minori di anni tre che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del T.U. a tutela della maternità, è concesso il congedo straordinario di cui all'art. 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto”*. Come peraltro già illustrato nella circolare datata 6 agosto 2001, al personale della Polizia di Stato che fruisca del congedo parentale per assistere il proprio figlio, si applica il regime economico del congedo straordinario, previsto dall'art. 37 del DPR 3/57 – T.U. degli impiegati civili dello Stato e successive modifiche ed integrazioni, qualora non utilizzato ad altro titolo, nella misura massima di 45 giorni interamente retribuiti da fruire, anche frazionatamente, nell'arco dei tre anni di età del bambino.

Si conferma a tal riguardo che per il periodo di congedo parentale eccedente il limite dei 45 giorni per anno solare e comunque per un periodo massimo complessivo tra coniugi, non superiore a sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino, sarà corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione. A tal proposito giova precisare che qualora i coniugi nei primi tre anni di vita del bambino abbiano già fruito di un periodo massimo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa, il dipendente che richieda un periodo del predetto congedo non ha diritto ad alcuna retribuzione anche se avrà ancora a disposizione, in tutto o in parte, il congedo straordinario previsto dall'art. 37 del citato D.P.R. n. 3/1957, relativo all'anno in corso. Premesso quanto sopra si richiama in particolare l'attenzione sulla disciplina del **parto plurimo**. A tal proposito appare opportuno chiarire che anche per il parto plurimo il congedo di maternità resta fissato nei limiti previsti dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001, indipendentemente dal numero della prole. Per quanto concerne, invece, il congedo parentale, si richiama quanto sancito dall'art. 32 del T.U. 151/2001 ove è previsto che *“per ogni bambino, nei primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro...”*. Alla luce di tale disposizione si ritiene opportuno precisare che nell'ipotesi di **parto plurimo**, il personale della Polizia di Stato potrà fruire del predetto congedo **in relazione a ciascun figlio** e pertanto avrà titolo a percepire, nei primi tre anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, **per ogni bambino**, nei termini e nelle modalità sopra illustrati. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi. Si soggiunge, inoltre, che il beneficio del congedo parentale per **parto plurimo** dovrà essere accordato a far data dall'entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53; pertanto qualora siano stati emessi, nei confronti degli aventi diritto, provvedimenti di concessione del congedo parentale non conformi al trattamento economico illustrato nella presente circolare, tali provvedimenti dovranno essere annullati e contestualmente si dovrà procedere all'emanazione di un nuovo decreto con la determinazione della retribuzione effettivamente spettante. Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE
CALVO